



Deliberazione Presidenziale n. 202 dell'8/09/2020

Oggetto: Annullamento procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n° 1 Dirigente presso la Direzione Tecnica e Programmazione, Livello inquadramento "Dirigente" del vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- vista la legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm.ii.;
- Vista la Deliberazione del Presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale n. 72 del 20/04/2020, con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura selettiva in oggetto al fine di consentire la tempestiva sostituzione dell'attuale Dirigente Tecnico, Ing. Gianluca Pellegrini, il cui contratto a tempo determinato andrà a scadenza il 27/09/2020;
- Visto l'Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria «*per l'assunzione di un Dirigente presso la Direzione Tecnica e programmazione, livello inquadramento "dirigente" del vigente C.C.N.L. dei dirigenti di aziende industriali, con contratto a tempo determinato della durata di anni cinque*» pubblicato sul sito dell'Ente in data 20/04/2020 e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 05/05/2020;
- Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato per le ore 13.00 del 15/06/2020, sono pervenute n. 26 candidature;
- Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 31/07/2020, articolato in sei motivi, con il quale è stato richiesto l'annullamento dell'Avviso di Selezione, sulla base sostanzialmente di due tipologie di doglianze:
 - 1) Mancato espletamento in via preliminare di una procedura selettiva riservata al personale interno ai sensi dell'art. 4.2. (nota a verbale) del C.C.N.L. Lavoratori dei Porti, richiamato dal "*Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale*", e segnatamente dal comma 3 dell'art. 15 (rubricato "*Progressioni interne*");
 - 2) Presunti aspetti contraddittori e comunque discriminatori del Bando nei confronti del personale interno dell'Autorità di Sistema Portuale cui sarebbe preclusa la partecipazione alla procedura selettiva o, quantomeno, penalizzanti con riferimento all'attribuzione del punteggio in relazione alle esperienze lavorative maturate;
- Vista la circolare del MIT prot.8841 del 27/03/2019, con cui è stato evidenziato, sulla base del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con nota prot.76564 del 24/12/2018, che sia da escludersi che fonti normative secondarie, regolamentari, ovvero disposizioni di contrattazione collettiva possano derogare ai vincoli discendenti dal



disposto di cui all'art. 35 D.lgs. 165/2001 e che non si possa dunque prescindere dall'espletamento di una procedura selettiva aperta all'esterno;

- Preso atto che, secondo l'avviso della succitata Avvocatura Distrettuale di Catania, in ogni caso la regolamentazione delle progressioni interne, benché sottoposta a disciplina speciale ai sensi dell'art. 22, comma 15 D.lgs. 75/2017, non sia applicabile alla fattispecie dell'accesso alla qualifica dirigenziale;
- Ritenuto, tuttavia, in un'ottica prognostica sull'esito del ricorso, che comunque permane un margine di rischio che la tipologia di doglianze di cui al n. 2) possano trovare accoglimento nella decisione del ricorso;
- Considerato che l'eventuale annullamento del Bando di concorso finirebbe per travolgere sia tutti gli atti amministrativi successivi della procedura selettiva, sia il contratto di lavoro stipulato con il vincitore del concorso, che sarebbe affetto da nullità (Cassazione, sez. lavoro, 07/06/2019, n. 15506);
- Ritenuto che in una simile eventualità l'Autorità di Sistema Portuale si troverebbe esposta a giudizi risarcitori da parte del soggetto che vedesse risolto il proprio contratto di lavoro, con ulteriori rischi di responsabilità erariale;
- Considerato che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso di Selezione del 20/04/2020, l'AdSP è legittimata, qualora la Commissione Esaminatrice non sia stata ancora nominata ovvero, se nominata, non abbia iniziato i propri lavori, a disporre la revoca della procedura;
- Considerato che, al momento dell'emanazione della presente Delibera, la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto non è stata ancora nominata e che pertanto non sussistono profili di eventuale responsabilità erariale

DELIBERA

Art. 1

È disposto l'annullamento in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* L. 241/1990 ss.mm.ii. della selezione in oggetto, per le motivazioni indicate nella narrativa che precede.

Art. 2

È dato mandato agli Uffici di procedere alle comunicazioni di rito.

**F.to Il Presidente
Rodolfo Giampieri**